



OSSERVAZIONI-INTEGRAZIONI AL
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
n. 56/2013/R/Gas DEL 14 FEBBRAIO 2013

*“CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL COSTO RICONOSCIUTO
DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS
PER IL QUARTO PERIODO DI REGOLAZIONE”*

30 aprile 2013



INDICE

1	CONSIDERAZIONI DI SINTESI	2
2	DURATA DEL PERIODO REGOLATORIO.....	7
3	CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI OPERATIVI.....	8
4	CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI CAPITALE	12
5	ALTRE DISPOSIZIONI.....	20

1 CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Il presente documento illustra le osservazioni e le integrazioni formulate da Italgas al documento di consultazione relativo ai “Criteri di determinazione del costo riconosciuto dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione”, pubblicato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) in data 15 febbraio 2013. Vengono, di seguito, richiamate le tematiche di maggior impatto sulla qualità del processo di regolazione, rimandando alle successive sezioni del documento per un’analisi puntuale delle osservazioni e dei suggerimenti relativi a ciascun punto di discussione.

Durata del periodo di regolazione

La proposta dell’Autorità di estendere di due anni la durata del periodo di regolazione rispetto all’attuale durata quadriennale è condivisibile a condizione che, stante l’attuale variabilità dei tassi di interesse, vengono introdotti opportuni meccanismi di revisione all’interno del periodo di regolazione del tasso di remunerazione riconosciuto.

Capitale investito riconosciuto (CIR)

In linea generale, si ritiene che il capitale investito riconosciuto debba essere calcolato secondo la metodologia del costo storico rivalutato utilizzando ai fini della rivalutazione degli asset il deflatore degli investimenti fissi lordi pubblicato dall’ISTAT, pari alla media dei valori a consuntivo assunti da tale indice negli ultimi quattro trimestri disponibili. Si ritiene inoltre che la deduzione dal capitale investito di eventuali poste rettificative non debba essere effettuata in quanto già considerata in sede di determinazione forfettaria del circolante netto (0,8% del valore lordo delle infrastrutture) e che i contributi pubblici e privati debbano essere assoggettati a rivalutazione e degrado in analogia a quanto avviene per i cespiti a cui sono correlati.

Relativamente alla determinazione del livello iniziale delle immobilizzazioni nette centralizzate per il quarto periodo regolatorio si ritiene opportuno che questo avvenga per ogni impresa distributrice sulla base del metodo del costo storico rivalutato tenuto conto dei costi effettivamente sostenuti *[omissis]*.

Relativamente all’ipotesi di applicazione di costi standard per la valutazione dei nuovi investimenti si ritiene che il riconoscimento di tali investimenti debba avvenire sulla

base dei costi effettivi sostenuti dalle imprese di distribuzione quantomeno fino a quando non siano opportunamente individuati i costi standard anche attraverso gli esiti di un monitoraggio dei costi da effettuare nel corso del quarto periodo di regolazione. Tuttavia, criteri di valutazione misti (standard/consuntivo) potrebbero essere introdotti gradualmente per alcune tipologie di investimento prevedendo comunque la possibilità di riconoscimento dei maggiori costi effettivi rispetto allo standard ove questi venissero opportunamente giustificati dalle imprese di distribuzione.

Tasso di remunerazione riconosciuto (WACC)

In linea generale si condivide l'intenzione dell'Autorità di dare continuità alle metodologie adottate nei precedenti periodi regolatori per la definizione del livello di remunerazione del capitale investito, confermando anche per il quarto periodo di regolazione, l'applicazione della media ponderata del tasso di rendimento sul capitale di rischio e di quello sul debito (*Weighted Average Cost of Capital*, WACC).

Con riferimento al tasso di rendimento delle attività prive di rischio, *[omissis]*, si ritiene necessario introdurre meccanismi di revisione infra-periodo con frequenza biennale del WACC attraverso l'aggiornamento del solo tasso di rendimento delle attività prive di rischio "r", in analogia a quanto previsto per il settore elettrico con deliberazione ARG/elt 199/11.

Per quanto riguarda il parametro relativo al rischio sistematico (beta unlevered), considerato che il prossimo periodo di regolazione sarà interessato dallo svolgimento delle gare per l'aggiudicazione degli ambiti territoriali *[omissis]*, si ritiene che i valori del parametro beta per le attività di distribuzione e misura per il quarto periodo regolatorio non possano essere inferiori a quelli adottati per il corrente periodo di regolazione *[omissis]*. Analogamente, la proposta dell'Autorità di unificazione dei coefficienti β per i servizi di distribuzione e misura non si ritiene condivisibile, non ravvisando sostanziali variazioni rispetto alle considerazioni che avevano condotto l'Autorità a definire valori differenziati tra l'attività di distribuzione e di misura del gas per il terzo periodo di regolazione.

Relativamente al livello del rapporto tra capitale di debito e capitale proprio (D/E) per il quarto periodo di regolazione si ritiene che, *[omissis]*, non possa essere adottato un valore superiore a quello riconosciuto nel corrente periodo *[omissis]*.

Con riferimento alla proposta dell'Autorità di prevedere un incremento del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto al fine di neutralizzare l'effetto del *time lag* nel riconoscimento dei nuovi investimenti, si ritiene che tale maggiorazione debba essere applicata a tutti i nuovi investimenti realizzati ivi inclusi i lavori in corso e debba essere non inferiore al *[omissis]*, in analogia a quanto applicato per il settore elettrico con deliberazione ARG/elt 199/11. *[omissis]*

Trattamento contributi

In linea generale non si ritiene condivisibile il mancato degrado dei contributi in quanto tale previsione comporterebbe un trasferimento agli utenti del sistema di un ammontare superiore al contributo percepito (a seguito della rivalutazione) *[omissis]*.

Si ritiene opportuno prevedere una distinzione tra i contributi ottenuti fino al termine del terzo periodo di regolazione da quelli ottenuti negli anni successivi. Per i primi si ritiene che i contributi debbano essere rivalutati e degradati in sede di determinazione del capitale investito netto, in continuità con la metodologia già applicata per la determinazione dei ricavi di riferimento degli anni 2009 e 2010. Tali contributi sono stati ottenuti dalle imprese nell'ambito di un trattamento tariffario ben definito e consolidato nell'arco dei precedenti periodi di regolazione *[omissis]*. Per lo stock dei contributi si ritiene che la regolazione tariffaria debba proseguire per tutti gli anni residui con la stessa logica di aggiornamento dei cespiti ovvero prevedendo la rivalutazione con l'indice deflatore degli investimenti fissi lordi ed il loro degrado con le vite utili definite dall'Autorità, garantendo coerenza metodologica.

Diversamente, per i contributi ottenuti dalle imprese a decorrere dal nuovo periodo di regolazione potrebbero essere definite nuove regole per il loro trattamento tariffario, consentendo alle imprese di adeguare le politiche d'investimento e di sviluppo infrastrutturale alla luce di un eventuale diverso trattamento tariffario dei nuovi contributi. Si ritiene inoltre che i contributi non debbano essere portati in detrazione dei costi operativi ma esclusivamente del capitale investito.

Costi operativi riconosciuti

Con riferimento ai costi operativi riconosciuti, si ritiene che il costo effettivo sostenuto nell'anno di riferimento 2011 debba essere desunto dai rendiconti separati resi disponibili dalle imprese distributrici e debba essere integrato con gli eventuali maggiori costi consuntivati nell'anno 2012 *[omissis]*.

Con riferimento alla differenziazione dei corrispettivi unitari, *[omissis]*, si ritiene necessario definire i costi operativi riconosciuti a livello aggregato nazionale eliminando l'articolazione per classe dimensionale e mantenendo eventualmente la sola differenziazione per densità di clientela servita.

Considerato infine che dall'anno 2001 alle imprese di distribuzione è stato richiesto un importante sforzo di efficientamento dei costi operativi *[omissis]*, si ritiene che ulteriori margini di efficienza potranno essere raggiungibili per i prossimi periodi di regolazione soltanto attraverso processi di aggregazione *[omissis]*.

Riconoscimento dello scostamento tra VIR e valore asset a fini regolatori

La proposta dell'Autorità circa le verifiche finalizzate al riconoscimento al gestore dello scostamento tra valore di rimborso (VIR) e valore degli asset a fini regolatori non si ritiene condivisibile. Le disposizioni normative in vigore (art. 24, comma 3 del D.lgs. 93/11 e art. 5, comma 14 del Decreto MSE 226/11) definiscono, infatti, un quadro compiuto di regole per le quali al distributore viene riconosciuto, attraverso rate di ammortamento posticipate, l'eventuale scostamento positivo tra il VIR e il valore delle immobilizzazioni nette di località. *[omissis]*

Trasparenza delle modalità di calcolo delle componenti di costo

Al fine di rafforzare la chiarezza e la trasparenza del quadro regolatorio ed in analogia agli altri settori regolati del gas, si ritiene necessario prevedere l'integrazione della modulistica per la trasmissione delle informazioni relative ai costi riconosciuti con gli algoritmi utilizzati per la determinazione dei livelli iniziali e degli aggiornamenti annuali dei ricavi e della RAB. Ciò consentirebbe una corretta ed univoca lettura delle nuove disposizioni da parte di tutti i soggetti interessati alle gare per l'aggiudicazione degli ambiti territoriali nonché di ottemperare agli obblighi informativi a carico dei gestori secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 226/2011. *[omissis]*.

Le osservazioni di dettaglio sui punti di discussione richiamati dall'Autorità vengono riportate nelle successive sezioni del documento. A seguito alla pubblicazione del nuovo documento per la consultazione, in cui saranno illustrati gli orientamenti finali dell'Autorità anche in relazione alla struttura delle tariffe obbligatorie e delle tariffe di riferimento, ai meccanismi di perequazione e alla riforma dei contributi di connessione, prevista per il prossimo mese di maggio, la scrivente Società si riserva di effettuare ulteriori osservazioni ed integrazioni sulla regolazione tariffaria per il nuovo periodo di regolazione oggetto della presente consultazione.

2 DURATA DEL PERIODO REGOLATORIO

S 1. Osservazioni sull'ipotesi di durata del periodo regolatorio.

La proposta dell'Autorità di estendere di due anni la durata del periodo di regolazione rispetto all'attuale durata quadriennale è in linea generale condivisibile. L'evoluzione del quadro normativo che presuppone una profonda riforma del settore richiede infatti un quadro regolatorio chiaro, stabile e sostenibile che preveda contestualmente misure volte a mitigare il rischio legato al prolungamento del periodo di regolazione come specificato nella risposta al successivo punto di discussione S 2.

S 2. Osservazioni sull'ipotesi di attivazione di meccanismi di revisione infra-periodo.

In linea generale si condivide l'intenzione dell'Autorità di dare continuità alle metodologie adottate nei precedenti periodi regolatori per la definizione del livello di remunerazione del capitale investito, confermando, anche per il quarto periodo di regolazione, l'applicazione della media ponderata del tasso di rendimento sul capitale di rischio e di quello sul debito (*Weighted Average Cost of Capital*, WACC). *[omissis]*, si ritiene necessario introdurre meccanismi di revisione infra-periodo come la revisione biennale del WACC attraverso l'aggiornamento del solo tasso di rendimento delle attività prive di rischio "rf", in analogia a quanto previsto per il settore elettrico con deliberazione ARG/elt 199/11.

3 CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI OPERATIVI

S.3. Osservazioni sulle ipotesi di ripartizione dei maggiori recuperi di produttività nel terzo periodo di regolazione.

L'ipotesi di ripartizione tra imprese distributrici e clienti finali dei maggiori recuperi di produttività conseguiti nel corso di un periodo di regolazione è in linea di principio condivisibile. Qualora l'Autorità intendesse attuare la ripartizione dei maggiori recuperi di produttività conseguiti nel terzo periodo di regolazione si ritiene che la determinazione dei costi operativi debba essere effettuata a livello aggregato nazionale.

S.4. Osservazioni in tema di riconoscimento dei costi operativi ai fini tariffari.

Relativamente al tema del riconoscimento dei costi operativi ai fini tariffari si ritiene innanzitutto che, nel caso in cui nell'anno di riferimento i costi operativi effettivi risultassero maggiori dei costi operativi riconosciuti, i costi operativi riconosciuti per il primo anno del nuovo periodo di regolazione debbano essere almeno pari ai costi operativi effettivi. Si ritiene inoltre che la determinazione del costo effettivo sostenuto nell'anno 2011 debba essere desunto dai rendiconti separati resi disponibili dalle imprese distributrici e che il costo operativo riconosciuto debba essere integrato con gli eventuali maggiori costi consuntivati nell'anno 2012 [omissis]. In tal modo verrebbero intercettati anche i maggiori costi operativi sostenuti dalle imprese per l'installazione della telelettura sui gruppi di misura di calibro maggiore di G6. Di tali maggiori costi dovrebbe essere fornita evidenza all'Autorità attraverso una specifica raccolta dati da effettuarsi nei prossimi mesi presso un campione limitato di imprese rappresentative così da poter dimensionare più correttamente i costi riconosciuti all'inizio del nuovo periodo di regolazione.

Con l'avvio degli affidamenti secondo il nuovo regime definito con il decreto legge n. 159/07, si ritiene che i costi relativi alla corresponsione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri della gara, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto n. 226/11, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 407/2012,

debbano trovare copertura in tariffa attraverso il riconoscimento, per la durata del periodo di concessione, di una quota annua di ammortamento dell'onere sostenuto al fine di garantire certezza dei flussi tariffari per i soggetti che partecipano alla gara. Parimenti si ritiene che debba essere riconosciuto in tariffa il corrispettivo riconosciuto annualmente dal gestore alla stazione appaltante, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8, comma 2 del decreto n. 226/11 a titolo di rimborso forfetario degli oneri sostenuti dalla medesima stazione appaltante e dai singoli Enti locali per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio.

S 5. Osservazioni sulle ipotesi di differenziazione dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi di distribuzione, come descritte nell'ipotesi di regolazione T1.

Con riferimento alla differenziazione dei corrispettivi unitari, *[omissis]*, si ritiene necessario definire i costi operativi riconosciuti a livello aggregato nazionale eliminando l'articolazione per classe dimensionale e mantenendo eventualmente la differenziazione per densità di clientela servita. Diversamente, tra le diverse opzioni indicate dall'Autorità in merito alla differenziazione dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi di distribuzione, appare preferibile l'opzione T1.A che prevede di fissare corrispettivi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione:

- associati alla singola impresa distributrice e differenziati per classe dimensionale e per densità di clientela servita, da applicare alle “vecchie” gestioni di dimensione comunale o sovra-comunale in continuità con quanto attuato nel precedente periodo di regolazione;
- associati all'ambito territoriale di concessione e differenziati per densità di clientela servita, da applicare alle “nuove” gestioni per ambito, al fine di non creare svantaggi competitivi fra le imprese distributrici che partecipano alle gare per l'aggiudicazione degli ambiti territoriali.

S 6. Osservazioni in tema di fissazione degli obiettivi di recupero di produttività.

Relativamente al tema della fissazione degli obiettivi di recupero di produttività, considerato che dall'anno 2001 è stato richiesto alle imprese di distribuzione un importante sforzo di efficientamento dei costi operativi [omissis], si ritiene che ulteriori margini di efficienza possano essere raggiungibili per i prossimi periodi di regolazione soltanto attraverso processi di aggregazione. [omissis] In ogni caso, qualora fossero previsti obiettivi di recupero di efficienza nel quarto periodo di regolazione, si ritiene che essi debbano essere articolati in coerenza con quelle che saranno le scelte dell'Autorità in tema di determinazione dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi. In caso di estensione del periodo di regolazione a sei anni si condivide la proposta dell'Autorità di prevedere una revisione degli obiettivi di recupero di produttività a metà periodo con una eventuale rimodulazione che tenga conto dei risultati conseguiti nel primo triennio.

S 7. Osservazioni in tema di profit sharing di fine periodo.

Come osservato in risposta al punto di discussione S.3, una ripartizione tra imprese distributrici e clienti finali dei maggiori recuperi di produttività conseguiti nel corso di un periodo di regolazione è in linea di principio condivisibile.

S 8. Osservazioni in merito alla definizione dei costi operativi in caso di avviamento.

In relazione alla definizione dei costi operativi in caso di avviamento, non vi sono allo stato elementi sufficienti per valutare le proposte dell'Autorità. Si ritiene pertanto opportuno rimandare le osservazioni sul tema alla prossima consultazione in cui saranno delineate le scelte dell'Autorità in tema di definizione dei costi operativi riconosciuti e rese note le ipotesi di revisione delle modalità di determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi. Tuttavia, in un'ottica di continuità e di stabilità regolatoria, potrebbe essere opportuno non apportare modifiche alle regole vigenti in merito al calcolo dei punti di riconsegna attivi rilevanti ai fini della

fissazione del vincolo ai ricavi ammessi calcolati come prodotto del tasso di diffusione della distribuzione gas per le località in avviamento e il numero delle famiglie residenti nel comune considerato, come risultante dall'edizione più aggiornata del "Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre" pubblicato dall'ISTAT.

S 9. Osservazioni in merito alla definizione dei costi operativi per il servizio di distribuzione gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate.

Considerato che la distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate presenta, rispetto alla distribuzione di gas naturale, caratteristiche peculiari sia in termini tecnico-gestionali che di organizzazione del servizio ed è caratterizzata da reti locali non interconnesse e sviluppate soprattutto nelle aree non metanizzate del paese (tipicamente aree collinari o montane), si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità di prevedere una regolazione specifica per il settore. Al riguardo potrebbe essere valutata l'ipotesi di prevedere la costituzione di ambiti regionali o sovraregionali con un meccanismo di perequazione gestito dalla CCSE che consenta di bilanciare i ricavi ammessi, fondati sul livello delle tariffe di riferimento, con i ricavi effettivi, basati sul livello delle tariffe obbligatorie, in coerenza con quanto attualmente previsto per il settore del gas naturale. Relativamente alla definizione dei costi operativi per il servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, l'ipotesi di prevedere una regolazione fondata su logiche di costi standard non si ritiene condivisibile: anche per questo settore si ritiene infatti che il riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese per l'erogazione del servizio debba basarsi sui costi effettivi.

4 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI CAPITALE

S 10. Osservazioni sui criteri di determinazione del livello iniziale delle immobilizzazioni nette centralizzate di impresa.

Relativamente alla determinazione del livello iniziale delle immobilizzazioni nette centralizzate per il quarto periodo regolatorio si ritiene opportuno che questo avvenga per ogni impresa distributrice sulla base del metodo del costo storico rivalutato tenuto conto dei costi effettivamente sostenuti, *[omissis]*.

La determinazione del livello iniziale del capitale investito centralizzato si ritiene debba avvenire sulla base dei dati riportati nei rendiconti annuali separati relativi all'anno 2011 integrati con i dati consuntivati nell'anno 2012 *[omissis]*. Di tali dati potrebbe essere fornita evidenza all'Autorità attraverso una specifica raccolta da effettuarsi nei prossimi mesi presso un campione limitato di imprese rappresentative al fine di poter dimensionare più correttamente i nuovi livelli riconosciuti all'inizio del nuovo periodo di regolazione.

Qualora l'Autorità intendesse adottare valori parametrici a copertura del capitale investito centralizzato, si ritiene che il livello del capitale investito dovrà essere determinato con riferimento al sotto-insieme di imprese utilizzato per la fissazione del costo operativo riconosciuto, in modo da garantire una più coerente copertura dei costi, tenuto conto delle differenti soluzioni *make or buy* e quindi del diverso grado di terziarizzazione delle funzioni centralizzate tra imprese.

Tra le ipotesi di regolazione T.2 prospettate dall'Autorità, appare preferibile l'opzione T2.0 che prevede di fissare i livelli dei valori unitari delle immobilizzazioni centralizzate relative alle tipologie di cespiti immobili e fabbricati industriali e altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali unici su tutto il territorio nazionale applicati sia alle "vecchie" gestioni di dimensione comunale o sovra-comunale, sia alle "nuove" gestioni per ambito. In tal modo verrebbe assicurata continuità regolatoria e compatibilità con la migrazione verso il nuovo assetto di settore.

In relazione alla composizione del capitale investito netto centralizzato non si ritiene condivisibile la deduzione di eventuali poste rettificative in quanto già

considerata in sede di determinazione forfettaria del circolante netto (0,8% del valore lordo delle infrastrutture). Qualora l'Autorità intendesse applicare una percentuale unica nazionale, calcolata sulla base dell'incidenza delle poste rettificative valutate a livello aggregato nazionale, occorrerebbe che il valore delle poste rettificative da considerare per il capitale investito di località fosse al netto di quanto attribuito su base parametrica al capitale investito centralizzato.

Infine, relativamente ai contributi pubblici in conto capitale si rimanda a quanto specificato nella successiva risposta al punto di discussione S 20.

S 11. Osservazioni sui criteri di determinazione del livello iniziale delle immobilizzazioni centralizzate relative al servizio di misura.

Come osservato in più occasioni, si ritiene che i costi dei concentratori debbano essere più propriamente inclusi nel perimetro degli investimenti di località: il corto raggio di comunicazione tra misuratori e concentratori richiede, infatti, che questi ultimi siano associati ad ogni comune e che il sistema formato da concentratori e misuratori sia considerato come parte integrante della rete di distribuzione cittadina. Tali costi dovrebbero pertanto rientrare nel riconoscimento puntuale degli investimenti effettivamente realizzati dalle imprese sulle località e non nel perimetro delle immobilizzazioni centralizzate.

S 12. Osservazioni sui criteri di aggiornamento annuale dei corrispettivi a copertura dei costi di capitale delle immobilizzazioni nette centralizzate e delle immobilizzazioni centralizzate del servizio di misura.

Relativamente all'aggiornamento annuale del valore delle immobilizzazioni centralizzate, si ritiene opportuno che questo venga effettuato sulla base dei costi effettivamente sostenuti da ciascuna impresa di distribuzione.

Nel caso di adozione di valori parametrici si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità di rimuovere la franchigia prevista per l'aggiornamento dei valori unitari a copertura dei costi relativi agli immobili e fabbricati non industriali. In ogni caso si ritiene che l'aggiornamento annuale, in un'ottica di trasparenza e

prevedibilità dei meccanismi regolatori, debba essere effettuato esclusivamente applicando l'indice deflatore degli investimenti fissi lordi *[omissis]*.

S 13. Osservazioni sui criteri di determinazione degli ammortamenti relativi ai cespiti centralizzati.

Fermo restando quanto riportato nelle risposte ai precedenti punti di discussione S.10 e S.11 si ritiene opportuno che, per il calcolo degli ammortamenti relativi ai cespiti centralizzati, il livello del capitale investito lordo debba essere definito sulla base dei dati riportati nei rendiconti annuali separati relativi all'anno 2011, integrati con i dati consuntivati nell'anno 2012 per tenere conto di quanto attuato dalle imprese *[omissis]*. Le quote di ammortamento unitarie dovrebbero conseguentemente essere determinate applicando al capitale investito lordo centralizzato le vite utili fissate dall'Autorità.

S 14. Osservazioni sull'ipotesi di definizione dei criteri per la determinazione del livello del capitale investito di località.

In linea generale, si ritiene che il capitale investito riconosciuto debba essere calcolato secondo la metodologia del costo storico rivalutato utilizzando ai fini della rivalutazione degli asset il deflatore degli investimenti fissi lordi pubblicato dall'ISTAT, pari alla media dei valori a consuntivo assunti da tale indice negli ultimi quattro trimestri disponibili.

Si ritiene inoltre che la deduzione dal capitale investito di eventuali poste rettificative non debba essere effettuata in quanto già considerata in sede di determinazione forfettaria del circolante netto (0,8% del valore lordo delle infrastrutture) e che i contributi pubblici e privati debbano essere assoggettati a rivalutazione e degrado in analogia a quanto avviene per i cespiti a cui sono correlati. Come osservato in risposta al precedente punto di discussione S.11 si ritiene che i costi dei concentratori debbano essere più propriamente inclusi nel

perimetro degli investimenti di località e non in quello delle immobilizzazioni centralizzate.

La proposta dell'Autorità circa le verifiche finalizzate al riconoscimento al gestore dello scostamento tra valore di rimborso (VIR) e valore degli asset a fini regolatori non si ritiene condivisibile. Le disposizioni normative in vigore (art. 24, comma 3 del D.lgs. 93/11 e art. 5, comma 14 del Decreto MSE 226/11) definiscono, infatti, un quadro compiuto di regole per le quali al distributore viene riconosciuto, attraverso rate di ammortamento posticipate, l'eventuale scostamento positivo tra il VIR e il valore delle immobilizzazioni nette di località. *[omissis]*. Laddove la stratificazione del costo storico non consente di riflettere il reale valore industriale del capitale investito di località, per tali casi specifici si ritiene condivisibile la possibilità di utilizzare perizie asseverate, al fine di limitare il più possibile l'entità dello scostamento tra VIR e valore delle immobilizzazioni nette di località.

Relativamente ai meccanismi d'incentivazione dei nuovi investimenti, si ritiene opportuno confermare anche per il quarto periodo di regolazione quanto previsto dall'Autorità nel terzo periodo regolatorio. *[omissis]*. Nell'ambito del procedimento di consultazione in atto, potrebbero essere individuati nuovi settori d'intervento per i quali adottare, in via sperimentale, meccanismi d'incentivazione misti che combinino logiche *input based* con logiche *output based*. Fra i possibili settori d'intervento, si propone quanto segue:

- evoluzione della cartografia di rete in ottica "GIS" – *Geographic Information System*: realizzazione di un sistema informativo che, oltre a permettere l'acquisizione, la registrazione, l'analisi, la visualizzazione e la restituzione di informazioni tecnico-operative derivanti da dati geografici (geo-riferiti) dei componenti della rete di distribuzione, integri gli ambiti gestionali quali l'analisi dell'assetto rete, la protezione elettrica e la ricerca dispersione, consentendo un eventuale collegamento con il telecontrollo di elementi di rete. Un tale sistema può comportare un efficientamento dell'operatività del distributore;
- realizzazione di sistemi di consuntivazione delle prestazioni di rete sul campo attraverso tecnologie di *Work Force Management* (WFM), con benefici quali l'ottimizzazione e la dematerializzazione dei flussi informativi, il contenimento del fenomeno del reclamo e la diminuzione dei fuori standard, oltre che una tempestiva comunicazione, di quanto effettuato, alle società di vendita;

- predisposizione di un sistema informativo per la gestione on-line delle attività di accertamento documentale post-contatore, con il *tracking* della pratica da parte del cliente finale e la gestione informatizzata e telematica delle dichiarazioni da parte dell'installatore. Fra i conseguenti benefici si possono individuare l'ottimizzazione del flusso informativo, il contenimento dei tempi di completamento della pratica e la garanzia della sicurezza del sistema gas.

S 15. Osservazioni sulle ipotesi di valutazione dei nuovi investimenti.

Considerato quanto osservato in risposta ai precedenti punti di discussione S.10 e S.11, si ritiene che la valutazione dei nuovi investimenti debba avvenire sulla base dei costi effettivi sostenuti dalle imprese di distribuzione quantomeno fino a quando non siano opportunamente individuati i costi standard anche attraverso gli esiti di un monitoraggio dei costi da effettuare nel corso del quarto periodo di regolazione. A tale riguardo, tra le ipotesi di regolazione prospettate dall'Autorità, appare quindi preferibile l'opzione T3.0 che prevede la valutazione degli investimenti in infrastrutture di rete relative al servizio di distribuzione sulla base dei costi effettivi. Tale soluzione dovrebbe essere mantenuta per l'intero quarto periodo di regolazione, rimandando eventuali proposte di modifica ai successivi periodi anche sulla base degli effetti derivanti dallo svolgimento delle gare per l'aggiudicazione degli ambiti territoriali. Considerato inoltre che nell'ambito delle nuove concessioni le decisioni di investimento delle imprese dovranno riflettere le indicazioni degli Enti locali concedenti contenute nelle linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo, si ritiene che l'adozione di costi standard debba tener conto della differenziazione degli interventi in relazione al grado di metanizzazione raggiunto dal Comune, alla vetustà dell'impianto, all'espansione territoriale, alle caratteristiche del territorio, ecc.. Criteri di valutazione misti (standard/consuntivo) potrebbero essere introdotti gradualmente per alcune tipologie di investimento prevedendo comunque la possibilità di riconoscimento dei maggiori costi effettivi rispetto allo standard ove questi venissero opportunamente giustificati dalle imprese di distribuzione.

S 16. Osservazioni relative ai parametri per la determinazione del WACC.

In linea generale si condivide l'intenzione dell'Autorità di dare continuità alle metodologie adottate nei precedenti periodi regolatori per la definizione del livello di remunerazione del capitale investito, confermando, anche per il quarto periodo di regolazione, l'applicazione della media ponderata del tasso di rendimento sul capitale di rischio e di quello sul debito (Weighted Average Cost of Capital, WACC).

Con riferimento al tasso di rendimento delle attività prive di rischio, *[omissis]*, si ritiene necessario introdurre meccanismi di revisione infra-periodo con frequenza biennale del WACC attraverso l'aggiornamento del solo tasso di rendimento delle attività prive di rischio "rf", in analogia a quanto previsto per il settore elettrico con deliberazione ARG/elt 199/11.

Per quanto riguarda il parametro relativo al rischio sistematico (beta unlevered), considerato che il prossimo periodo di regolazione sarà interessato dallo svolgimento delle gare per l'aggiudicazione degli ambiti territoriali *[omissis]*, si ritiene che i valori del parametro beta per le attività di distribuzione e misura per il quarto periodo regolatorio non possano essere inferiori a parità di rapporto D/E a quelli adottati per il corrente periodo di regolazione *[omissis]*. Analogamente, la proposta dell'Autorità di unificazione dei coefficienti β per i servizi di distribuzione e misura non si ritiene condivisibile, non ravvisando sostanziali variazioni rispetto alle considerazioni che avevano condotto l'Autorità a definire valori differenziati tra l'attività di distribuzione e di misura del gas per il terzo periodo di regolazione.

Relativamente al livello del rapporto tra capitale di debito e capitale proprio (D/E) per il quarto periodo di regolazione si ritiene che, *[omissis]*, non possa essere adottato un valore superiore a quello riconosciuto nel corrente periodo *[omissis]*.

S 17. Osservazione sulle ipotesi di aggiornamento del tasso di remunerazione per i servizi di distribuzione e misura.

[omissis] si ritiene necessario introdurre meccanismi di revisione infra-periodo come la revisione biennale del WACC attraverso l'aggiornamento del solo tasso di

rendimento delle attività prive di rischio “rf”, in analogia a quanto previsto per il settore elettrico con deliberazione ARG/elt 119/11.

S 18. *Osservazioni relative alle misure a compensazione del lag regolatorio.*

Con riferimento alla proposta dell’Autorità di prevedere un incremento del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto al fine di neutralizzare l’effetto del time lag nel riconoscimento dei nuovi investimenti, si ritiene che tale maggiorazione debba essere non inferiore al [omissis], in analogia a quanto applicato per il settore elettrico con deliberazione ARG/elt 199/11 e applicata a tutti i nuovi investimenti realizzati, lavori in corso compresi. [omissis]

S 19. *Osservazioni sull’ipotesi di revisione delle vite utili.*

In relazione alle ipotesi di revisione delle vite utili si ritiene che il costo a copertura degli ammortamenti dei cespiti di località debba essere calcolato in funzione del valore lordo rivalutato dei cespiti di località e della vita utile a fini regolatori, garantendo al contempo il riconoscimento al termine della vita utile regolatoria del cespite di un ammontare non inferiore al suo valore lordo.

Relativamente alla tipologia di cespiti del servizio di misura inerente ai dispositivi addizionali (*add-on*), la proposta dell’Autorità di prevedere una vita utile pari a quindici anni è condivisibile in considerazione che tali dispositivi hanno la stessa natura tecnologica dei gruppi di misura elettronici.

S 20. *Osservazioni sulle ipotesi di revisione del trattamento dei contributi pubblici e privati.*

In linea generale non si ritiene condivisibile il mancato degrado dei contributi in quanto tale previsione comporterebbe un trasferimento agli utenti del sistema di un ammontare superiore al contributo percepito (a seguito della rivalutazione), [omissis].

Si ritiene opportuno prevedere una distinzione tra i contributi ottenuti fino al termine del terzo periodo di regolazione da quelli ottenuti negli anni successivi. Per i primi si ritiene che i contributi debbano essere rivalutati e degradati in sede di determinazione del capitale investito netto, in continuità con la metodologia già applicata per la determinazione dei ricavi di riferimento degli anni 2009 e 2010. Tali contributi sono stati ottenuti dalle imprese nell'ambito di un trattamento tariffario ben definito e consolidato nell'arco dei precedenti periodi di regolazione *[omissis]*. Per lo stock dei contributi si ritiene che la regolazione tariffaria debba proseguire per tutti gli anni residui con la stessa logica di aggiornamento dei cespiti ovvero prevedendo la rivalutazione con l'indice deflatore degli investimenti fissi lordi ed il loro degrado con le vite utili definite dall'Autorità, garantendo coerenza metodologica.

Diversamente, per i contributi ottenuti dalle imprese a decorrere dal nuovo periodo di regolazione potrebbero essere definite nuove regole per il loro trattamento tariffario, consentendo alle imprese di adeguare le politiche d'investimento e di sviluppo infrastrutturale alla luce di un eventuale diverso trattamento tariffario dei nuovi contributi. Si ritiene inoltre che i contributi non possano essere portati in detrazione dei costi operativi ma esclusivamente del capitale investito.

Infine, si ritiene che i contributi non possano essere portati in detrazione dei costi operativi ma esclusivamente del capitale investito.

5 ALTRE DISPOSIZIONI

S 21. Osservazioni sull'ipotesi di non prevedere specifici istituti per favorire l'aggregazione delle imprese distributrici con meno di 50.000 clienti.

L'ipotesi di non prevedere specifici istituti per favorire l'aggregazione delle imprese distributrici con meno di 50.000 clienti si ritiene condivisibile.

S 22. Osservazioni sulle ipotesi per la definizione di misure per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare.

S 23. Osservazioni sulle ipotesi di estensione delle misure volte a favorire l'accorpamenti di ambiti minimi territoriali che servano oltre 100.000 punti di riconsegna.

I principi esposti dall'Autorità in merito alla definizione di misure per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare e alla definizione di misure per l'accorpamento degli ambiti con numero di clienti inferiore a 100.000 si ritengono condivisibili.